

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Avvio della ristrutturazione: l'accordo di

moratoria

A seguito della flessione dei ricavi e della contrazione dei margini, la mia impresa sta attraversando un periodo di tensione finanziaria che sta iniziando ad incidere negativamente sulla gestione dello stesso processo produttivo. È mia intenzione quindi procedere alla ristrutturazione dell'azienda. Quale è lo strumento ...

Adacta Risponde



Tweet

in Share



Avvio della ristrutturazione: l'accordo di moratoria

DI PIERNICOLA CARER

A seguito della flessione dei ricavi e della contrazione dei margini, la mia impresa sta attraversando un periodo di tensione finanziaria che sta iniziando ad incidere negativamente sulla gestione dello stesso processo produttivo. È mia intenzione quindi procedere alla ristrutturazione dell'azienda. Quale è lo strumento da adottare più appropriato messo a disposizione dall'ordinamento vigente?

È fondamentale approcciare il processo di ristrutturazione in un contesto di relativa stabilità finanziaria e di certezza in merito ai flussi, sia attivi che passivi, in modo tale da garantire la regolare prosecuzione dell'attività produttiva ed il conseguente contenimento dello squilibrio finanziario. Devono essere, altresì, evitati comportamenti lesivi della par condicio da parte di alcuni creditori od aggressioni al patrimonio aziendale, circostanze che comprometterebbero il buon esito delle trattative.

Tra le principali novità introdotte con il D.L. 83/2015, vi è l'istituzionalizzazione, nel corpo dell'art. 182-septies L.F., di quegli accordi interinali che per prassi venivano conclusi tra il debitore ed i suoi principali creditori al fine di far fronte alle esigenze finanziarie temporanee dell'impresa, in vista della predisposizione del progetto di risanamento/ristrutturazione aziendale.

Nello specifico, l'imprenditore che avverta i primi segnali di crisi, ancor prima di estendere il corrispondente Piano di ristrutturazione/risanamento, qualora i debiti verso gli intermediari finanziari eccedano il 50% del suo indebitamento complessivo, può ora stipulare, con tanti creditori (finanziari) che rappresentino almeno il 75% delle posizioni debitorie verso lo stesso sistema creditizio, una convenzione di moratoria, volta a regolare, in via provvisoria (per un tempo limitato – la durata non è specificata dalla norma), i rapporti tra la stessa impresa ed i suoi principali creditori (le banche, appunto). I sottoscrittori della convenzione rinunciano, provvisoriamente, ad esercitare il loro diritto di credito per le posizioni scadute e si impegnano, altresì, a mantenere attive le linee di credito esistenti, accodando, eventualmente, ulteriori affidamenti.

L'aspetto peculiare consiste nel fatto che, in deroga agli artt. 1372 e 1411 C.C., essa produce i suoi effetti anche nei confronti delle altre banche non aderenti, alle quali, però, non potranno essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni ovvero il mantenimento dell'utilizzo degli affidamenti esistenti. Sostanzialmente, le banche non aderenti potranno efficacemente revocare i fidi in essere, ma non pretendere l'immediato rientro dalla relativa esposizione. Unica deroga, la previsione che il debitore possa continuare a godere dell'utilizzo dei beni in leasing, pur non pagando i relativi canoni.

Lo strumento in esame ha, così, tre effetti: i) accelera la conclusione della trattativa facilitandola anche in presenza di banche poco partecipi (portatrici di crediti modesti); ii) impedisce che le banche non aderenti, nel periodo intercorrente tra l'avvio delle trattative e la conclusione delle stesse (vale a dire l'omologa del Piano ex art. 182-bis L.F. ovvero la pubblicazione nel R.I. del Piano di risanamento ex art. 67 L.F.), agiscano autonomamente, compromettendo il buon esito della negoziazione stessa; iii) garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'impresa per la prosecuzione dell'attività, scongiurando il rischio che, nelle more della pendenza delle trattative, si assista all'ulteriore progressivo deterioramento della situazione di disequilibrio finanziario, con riverberi negativi anche sul Piano industriale in corso di redazione.

La convenzione di moratoria si colloca, quindi, quale primo strumento, avulso dal controllo giurisdizionale, a disposizione dell'imprenditore che intende avviare un percorso di ristrutturazione ed è funzionale alla creazione delle migliori condizioni per l'impostazione del relativo Piano.

p.carer@adacta.it

Domenica 29 Maggio 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA